



Decisione/0041/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0036/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Amedeo Citarella - Vice Presidente
Gaetano Berretta - Componente
Giammaria Camici - Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3293/874pf25-26/GC/DP/ff del 6 agosto 2026, depositato l'8 agosto 2026, nei confronti dei sigg.ri Christian Bellanova, Alberto Galavotti, Filippo Benso, Giovanni Baschiroto, Vincenzo Gaeta, nonché nei confronti della società Lascaris 1954 ASD, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 3293/874pf25-26/GC/DP/ff del 6 agosto 2026, depositato l'8 agosto 2026, nei confronti di:

Bellanova Christian, allenatore UEFA C, all'epoca dei fatti tesserato con la società U.S.D. Alpignano e soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse della società Lascaris 1954 A.S.D. e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli art. 37, commi 1 e 2, e 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. per avere lo stesso, nei primi giorni del mese di giugno 2024 e in costanza di tesseramento con la società U.S.D. Alpignano, proposto al sig. Vincenzo Gaeta, presidente della società G.S.D. Lascaris (poi, Lascaris 1954 A.S.D.) la costituzione di una nuova società da utilizzare per il tesseramento dei calciatori non tesserabili per ragioni numeriche dalla società G.S.D. Lascaris (poi, Lascaris 1954 A.S.D.). In data 10.7.2024, veniva costituita la società Academy Lascaris A.S.D., affiliata alla F.I.G.C. in data 10.8.2024, che condivide con la società Lascaris 1954 A.S.D., anche all'attualità, gli impianti sportivi e per la quale risultano tesserati, una volta terminato il percorso dell'attività di base, numerosi calciatori provenienti dalla società Lascaris 1954 A.S.D.;

Galavotti Alberto, all'epoca dei fatti tesserato come dirigente-allenatore per la società Lascaris 1954 A.S.D., per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso assunto ed effettuato, nella stagione sportiva 2025-2026, l'attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "piccoli amici" (calciatori dell'annata 2019) della società Lascaris 1954 A.S.D., pur non essendo iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e pur essendo sprovvisto delle necessarie abilitazioni. In particolare, il sig. Galavotti, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico, partecipava alle sedute di allenamento della squadra, nonché alle seguenti gare del campionato "piccoli amici" Torino U6/U7 della Delegazione provinciale di Torino del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta: Lucento – Lascaris 1954 del 12.10.2025 e valevole per il girone 7; Lascaris 1954 – Sisport del 19.10.2025 e valevole per il girone 7; Pol. Mirafiori – Lascaris 1954 del 25.10.2025 e valevole per il girone 15; Lascaris 1954 – Chisola Calcio dell'8.11.2025 e valevole per il girone D2; Lascaris 1954 – CBS Scuola Calcio A.S.D. del 29.11.2025 e valevole per il girone D3; Lascaris 1954 – Ciriè Calcio 1946 del 29.11.2025 e valevole per il girone P3; Spazio Talent Soccer – Lascaris 1954 del 7.12.2025 e valevole per il girone D3; Lascaris 1954 – U.S.D. Alpignano del 21.2.2026 e valevole per il girone A1; Sisport - Lascaris 1954 del 7.3.2026 e valevole per il girone A1;

Benso Filippo, all'epoca dei fatti tesserato come dirigente-allenatore per la società Lascaris 1954 A.S.D., per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

stesso assunto ed effettuato, nella stagione sportiva 2025-2026, l'attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "piccoli amici" (calciatori dell'annata 2019) della società Lascaris 1954 A.S.D., pur non essendo iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e pur essendo sprovvisto delle necessarie abilitazioni. In particolare, il sig. Benso, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico, partecipava alle sedute di allenamento della squadra, nonché alle seguenti gare del campionato "piccoli amici" Torino U6/U7 della Delegazione provinciale di Torino del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta: Lascaris 1954 – Polisportiva Paradiso del 12.10.2025 e valevole per il girone 16; Lascaris 1954 – Sisport del 19.10.2025 e valevole per il girone 15; Borgo Vittoria Cit Turin – Lascaris 1954 del 25.10.2025 e valevole per il girone 16; Sisport S.p.A. – Lascaris 1954 del 16.11.2025 e valevole per il girone C2; Lascaris 1954 – A.S.D. Valle di Susa del 16.11.2025 e valevole per il girone I2; Sisport S.p.A. – Lascaris 1954 A.S.D. del 7.12.2025 e valevole per il girone G3; Lascaris – Pro Collegno del 14.3.2026 e valevole per il girone A2; A.S.D. Valle di Susa – Lascaris 1954 del 21.3.2026 e valevole per il girone E2; Lascaris 1954 – Sisport dell'11.4.2026 e valevole per il girone E2; S.S.D. Cenisia – Lascaris 1954 del 19.4.2026 e valevole per il girone I3;

Baschirotto Giovanni, all'epoca dei fatti tesserato come dirigente-allenatore per la società Lascaris 1954 A.S.D., per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso assunto ed effettuato, nella stagione sportiva 2025-2026, l'attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "piccoli amici" (calciatori dell'annata 2019) della società Lascaris 1954 A.S.D., pur non essendo iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e pur essendo sprovvisto delle necessarie abilitazioni. In particolare, il sig. Baschirotto, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico, partecipava alle sedute di allenamento della squadra, nonché alle seguenti gare del campionato "piccoli amici" Torino U6/U7 della Delegazione provinciale di Torino del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta: Lascaris-Spazio Talent Soccer del 25.10.2025 e valevole per il girone 7; Lascaris 1954 – Lucento dell'1.11.2025 e valevole per il girone I2; U.S.D. Pianezza – Lascaris dell'8.11.2025 e valevole per il girone I2; U.S.D. Vanchiglia – Lascaris 1954 del 23.11.2025 e valevole per il girone P3; Sisport S.p.A. – Lascaris 1954 del 30.11.2025 e valevole per il girone Q3; Lascaris 1954 – U.S.D. Pianezza del 29.3.2026 e valevole per il girone E2; Lascaris 1954 - Alpignano dell'11.4.2026 e valevole per il girone E3; A.S.D. Rosta Calcio – Lascaris 1954 del 18.4.2026 e valevole per il girone E3;

Gaeta Vincenzo, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Lascaris 1954 A.S.D., per rispondere:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il sig. Alberto Galavotti effettuasse, nella stagione sportiva 2025-2026, l'attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "piccoli amici" (calciatori dell'annata 2019) della società Lascaris 1954 A.S.D.. In particolare, il sig. Galavotti, pur non essendo iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e pur essendo sprovvisto delle necessarie abilitazioni, partecipava, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico, alle sedute di allenamento della squadra, nonché alle seguenti gare del campionato "piccoli amici" Torino U6/U7 della Delegazione provinciale di Torino del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta: Lucento – Lascaris 1954 del 12.10.2025 e valevole per il girone 7; Lascaris 1954 – Sisport del 19.10.2025 e valevole per il girone 7; Pol. Mirafiori – Lascaris 1954 del 25.10.2025 e valevole per il girone 15; Lascaris 1954 – Chisola Calcio dell'8.11.2025 e valevole per il girone D2; Lascaris 1954 – CBS Scuola Calcio A.S.D. del 29.11.2025 e valevole per il girone D3; Lascaris 19543 – Ciriè Calcio 1946 del 29.11.2025 e valevole per il girone P3; Spazio Talent Soccer – Lascaris 1954 del 7.12.2025 e valevole per il girone D3; Lascaris 1954 – U.S.D. Alpignano del 21.2.2026 e valevole per il girone A1; Sisport - Lascaris 1954 del 7.3.2026 e valevole per il girone A1;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Lascaris 1954 ASD, consentito e, comunque, non impedito che il sig. Filippo Benso effettuasse, nella stagione sportiva 2025-2026, l'attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "piccoli amici" (calciatori dell'annata 2019) della società Lascaris 1954 A.S.D.. In particolare, il sig. Benso, pur non essendo iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e pur essendo sprovvisto delle necessarie abilitazioni, partecipava, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico, alle sedute di allenamento della squadra, nonché alle seguenti gare del campionato "piccoli amici" Torino U6/U7 della Delegazione provinciale di Torino del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta: Lascaris 1954 – Polisportiva Paradiso del 12.10.2025 e valevole per il girone 16; Lascaris 1954 – Sisport del 19.10.2025 e valevole per il girone 15; Borgo Vittoria Cit Turin – Lascaris 1954 del 25.10.2025 e valevole per il girone 16; Sisport S.p.A. – Lascaris 1954 del 16.11.2025 e valevole per il girone C2; Lascaris 1954 – A.S.D. Valle di Susa del 16.11.2025 e valevole per il girone I2; Sisport S.p.A. – Lascaris 1954 A.S.D. del 7.12.2025 e valevole per il girone G3; Lascaris – Pro Collegno del 14.3.2026 e valevole per il girone A2; A.S.D. Valle di Susa – Lascaris 1954 del 21.3.2026 e valevole per il girone E2; Lascaris 1954 – Sisport dell'11.4.2026 e valevole per il girone E2; S.S.D. Cenisia – Lascaris 1954 del 19.4.2026 e valevole per il girone I3;

c) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

avere lo stesso, in qualità di presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Lascaris 1954 ASD, consentito e, comunque, non impedito che il sig. Giovanni Baschiroto effettuasse, nella stagione sportiva 2025-2026, l'attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "piccoli amici" (calciatori dell'annata 2019) della società Lascaris 1954 A.S.D.. In particolare, il sig. Baschiroto, pur non essendo iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e pur essendo sprovvisto delle necessarie abilitazioni, partecipava, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico, alle sedute di allenamento della squadra, nonché alle seguenti gare del campionato "piccoli amici" Torino U6/U7 della Delegazione provinciale di Torino del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta: Lascaris - Spazio Talent Soccer del 25.10.2025 e valevole per il girone 7; Lascaris 1954 – Lucento dell'1.11.2025 e valevole per il girone I2; U.S.D. Pianezza – Lascaris dell'8.11.2025 e valevole per il girone I2; U.S.D. Vanchiglia – Lascaris 1954 del 23.11.2025 e valevole per il girone P3; Sisport S.p.A. – Lascaris 1954 del 30.11.2025 e valevole per il girone Q3; Lascaris 1954 – U.S.D. Pianezza del 29.3.2026 e valevole per il girone E2; Lascaris 1954 - Alpignano dell'11.4.2026 e valevole per il girone E3; A.S.D. Rosta Calcio – Lascaris 1954 del 18.4.2026 e valevole per il girone E3;

d) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 91, commi 1 e 2, 92, comma 1, 93, comma 1, e 94, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto in data 9.9.2024, in qualità di presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Lascaris 1954 ASD, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, successivamente depositato presso la F.I.G.C., con il tecnico, sig. Lorenzo Stefani, incaricato della conduzione tecnica, nella stagione sportiva 2024-2025, come allenatore in prima della squadra "piccoli amici 5/6 anni", recante l'indicazione di un compenso lordo pari ad euro 1.800,00 (euro milleottocento/00) inferiore a quello effettivamente pattuito con il sig. Lorenzo Stefani, pari ad euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento);

e) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 91, commi 1 e 2, 92, comma 1, 93, comma 1, 94, comma 1, e 94-ter, commi 1 e 3, delle N.O.I.F., dagli articoli 25, 28 e 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 e dall'art. 2 dell'Accordo collettivo nazionale F.I.G.C. – L.N.D. – A.I.A.C per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo del 21.2.2024 e degli artt. 2 e 20 dell'Accordo collettivo nazionale F.I.G.C. – L.N.D. – A.I.A.C per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo dell'1.7.2025, per avere lo stesso sottoscritto in data 9.9.2024, in qualità di presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Lascaris 1954 ASD, una dichiarazione di prestazione di natura volontaria, successivamente depositata presso la F.I.G.C., relativa alle attività svolte dal tecnico, sig. Manuel Runza, incaricato della conduzione tecnica, nella stagione sportiva 2024-2025, come allenatore in prima della squadra "primi calci 7/8 anni". Ciò, sebbene fosse stata pattuita tra le parti l'erogazione di un compenso per l'intera stagione sportiva pari a 150 euro mensili (effettivamente corrisposta dalla società Lascaris 1954 ASD) e sebbene il sig. Manuel Runza, allenatore UEFA C, oltre ad effettuare la conduzione tecnica della squadra in occasione delle gare del campionato di categoria, fosse tenuto a partecipare, dirigendole, alle sedute di allenamento programmate con una cadenza di due giorni alla settimana;

Lascaris 1954 A.S.D. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Vincenzo Gaeta, Alberto Galavotti, Filippo Benso, Giovanni Baschiroto e Christian Bellanova.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e i deferiti hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l'Avv. Debora Bandoni, in rappresentanza della Procura Federale, e l'Avv. Barbara Pietrosanto, in rappresentanza di tutte le parti deferite, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- al sig. Christian Bellanova, mesi 1 (uno) di inibizione e squalifica;
- al sig. Alberto Galavotti, mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) di inibizione e squalifica;
- al sig. Filippo Benso, mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di inibizione e squalifica;
- al sig. Giovanni Baschiroto, mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di inibizione e squalifica;
- al sig. Vincenzo Gaeta, mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci) di inibizione;
- alla società Lascaris 1954 ASD, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Dichiara la chiusura del procedimento.

Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell'accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 127, commi 4 e 5, CGS.



IL RELATORE
Francesca Paola Rinaldi

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 10 settembre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai